



Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA
NORMATIVA TECNICA

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia."*, in particolare l'articolo 4 (Attuazione del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2013/53/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE a norma della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 2003, n. 175 recante Regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Considerato che il decreto interministeriale di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 5/2016 è in via di approvazione e ritenuto, nelle more, di dover applicare il decreto 175/2003 sopra citato;

Considerato che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l'eventuale conferimento della delega all'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;

Vista la domanda della società Ente Navale Europeo ENAVE S.r.l., con sede legale in Fano (PU) - Via J. F. Kennedy 10, acquisita in atti in data 19 gennaio 2016, prot. n. 10878, volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di certificazione CE, per i prodotti di cui alla direttiva sopracitata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 5/2016;

Vista l'attestazione di versamento dell'importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo, effettuato dalla società istante in data 15 marzo 2016 ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006 sopra citato;

Visto il verbale della riunione del 16 settembre 2016 della Struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto interministeriale 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale del 4 marzo 2010, nel quale si esprime parere favorevole sulla idoneità e competenza dell'organismo richiedente all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Visti gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) dai quali risulta che a carico della società Ente Navale Europeo ENAVE S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/11, alla data 7/9/2016, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo”.

DECRETANO:

Art. 1.

L'Organismo Ente Navale Europeo ENAVE S.r.l., con sede legale a Fano (PU) in Via J. F. Kennedy 10, è autorizzato a svolgere i compiti di parte terza nelle valutazioni di conformità dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, per le procedure e i prodotti di seguito elencati.

Prodotti / Emissioni	Procedure/Moduli	Allegato D.Lvo 5/2016	Allegati della Direttiva o della Decisione
Unità da diporto e moto d'acqua	Modulo A1	All. IV	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo B	All. V	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo C	All. VI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo D	All. VII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo E	All. VIII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo F	All. IX	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo G	All. X	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo H	All. XI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo APC	All. XII	All. V Dir 2013/53/EU

Prodotti / Emissioni	Procedure/Moduli	Allegato D.Lvo 5/2016	Allegati della Direttiva o della Decisione
Componenti	Modulo B Modulo C Modulo D Modulo E Modulo F Modulo G Modulo H Modulo APC	All. V All. VI All. VII All. VIII All. IX All. X All. XI All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU
Emissioni gas di scarico	Modulo B Modulo C Modulo C1 Modulo D Modulo E Modulo F Modulo G Modulo H Modulo APC	All. V All. VI All. XVII All. VII All. VIII All. IX All. X All. XI All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU
Emissioni sonore	Modulo A1 Modulo G Modulo H Modulo APC	All. IV All. X All. XI All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quadriennale ed è notificata alla Commissione Europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designed Organizations) con pari validità temporale.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Il decreto direttoriale a favore di Ente Navale Europeo ENAVE S.r.l. del 4 aprile 2012 si intende decaduto dalla data di adozione del presente decreto.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza, e la normativa tecnica - Div. XIV e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Div. 7.

2. Nel caso in cui, nel corso dell'attività di controllo e vigilanza, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o il mancato rispetto degli obblighi prescritti, si procederà a limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione e la notifica in funzione della gravità degli inadempimenti.

Art. 4

Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione Europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, le spese per le procedure connesse al rilascio e al mantenimento della presente autorizzazione nonché alla notifica alla Commissione Europea, secondo le disposizioni del decreto del 27 marzo 2006 (Gazz. Uff. n. 129 del 6/6/2006) di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero del decreto che lo sostituisce.

Art. 5

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it/, Sezione "*Impresa*", Menu "*Normativa Tecnica*", Sottomenu "*Organismi di valutazione delle conformità*") e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it/).

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica del medesimo al soggetto destinatario.

20 settembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ
PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Dott. Enrico Maria PUJIA

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA
NORMATIVA TECNICA

Dott. Gianfrancesco VECCHIO